

dell'art. 7 - 2° comma - del bando di concorso (concernente l'applicazione dell'art. 5 del contratto collettivo di lavoro al personale che non aveva compiuto l'età prescritta per l'inquadramento in ruolo) e dell'art. 8 - 1° comma - del bando stesso.

Successivamente il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 10 marzo 1948, dispose, in via di massima, l'inquadramento nei ruoli ordinari del personale ausiliario che fosse venuto in possesso del predetto titolo di studio, con decorrenza dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di conseguimento del titolo di studio.

Tale disposizione ha avuto pratica attuazione sino al 1951, anno in cui fu bandito un concorso interno per esami e per merito fra il personale ausiliario, per la nomina a Vice Applicato o Vice Applicata.

Tale concorso, per il quale erano state già stabilite le date delle prove scritte, non è stato più definito, in quanto alcuni membri dell'apposita Commissione esaminatrice chiamati a farne parte nella loro qualità di Consiglieri di amministrazione, cessarono da tale incarico.

Nel frattempo, il sottolencato personale ausiliario, avendo conseguito il diploma di scuola me-